

SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Disposizioni relative all'articolo 1 della delibera n. 58 (Testo unico)

L'articolo individua i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi e dispone che, ai fini del diritto di ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento ai sensi dell'articolo 24, comma terzo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, assume rilevanza il servizio a tempo pieno.

La lettera *b)* del § 1 stabilisce che svolgono servizio in favore della diocesi «i sacerdoti secolari, diocesani o extra-diocesani, aventi o non aventi cittadinanza italiana, residenti in diocesi o non residenti, i quali, su mandato o con il consenso del Vescovo diocesano, sono impegnati in un'attività ministeriale nella diocesi stessa».

Tra i sacerdoti individuati dalla disposizione sono ricompresi coloro ai quali è stato conferito l'ufficio di canonico della chiesa cattedrale o di una chiesa collegiata.

Al fine di stabilire se il servizio reso dai canonici in favore della diocesi possa configurare il servizio a tempo pieno previsto dal § 3, occorre tener presente le seguenti disposizioni:

«Con il 1° gennaio 1990 si darà piena attuazione alla delibera C.E.I. n. 46, par. 1, lett. *d)*: “l'incarico di canonico della cattedrale o di una collegiata configura il tempo pieno quando, in base alle disposizioni dello statuto capitolare, riveduto a norma dei cann. 505 e 506, il canonico esercita realmente e quotidianamente le funzioni corali e le specifiche funzioni ministeriali, previste dallo statuto stesso o da altre disposizioni ecclesiastiche”.

Ciò significa che potranno rimanere nel sistema di sostentamento *avendo come unico titolo di inserimento quello di canonico* soltanto quei *sacerdoti secolari*:

- *che sono canonici della chiesa cattedrale o di una chiesa collegiata;*
- *che fanno parte di un capitolo i cui statuti sono stati riveduti a termini del vigente codice di diritto canonico;*
- *che esercitano funzioni sia corali sia ministeriali;*
- *che esercitano dette funzioni quotidianamente;*
- *che ricevono dal capitolo una remunerazione “che, assommando la quota prebendale e le distribuzioni per il servizio corale e ministeriale, sia pari alla misura complessiva stabilita periodicamente dalla C.E.I.; la somma assicurata può essere inferiore soltanto quando risulti dal bilancio che le risorse non sono sufficienti”* (delibera n. 47, § 2, lett. *f*).

Copia degli statuti riveduti dei capitoli dovrà essere trasmessa dagli Istituti diocesani all'Istituto Centrale. Tale adempimento costituisce condizione per la permanenza o l'ingresso nel sistema, a partire dal 1° gennaio 1990, dei sacerdoti aventi il solo incarico di canonico.

I sacerdoti attualmente inseriti nel sistema in base al solo titolo di canonico, che non verificheranno le condizioni sopra previste, eccettuati quelli appartenenti ai capitoli delle Abbazie territoriali, usciranno dal sistema di sostentamento se non riceveranno un altro incarico ministeriale che comporti il tempo pieno, e, ricorrendone le condizioni, saranno inseriti nel sistema di previdenza integrativa»¹.

È poi da segnalare la lettera *f)* del § 1, nel testo novellato dalla delibera adottata dalla XLVII Assemblea Generale, in forza della quale i sacerdoti Fidei donum sono stati ricompresi tra quanti svolgono servizio in favore della diocesi e inseriti a pieno titolo

¹ Determinazioni approvate dalla XXXI Assemblea Generale (15-19 maggio 1989), in NCEI 1989, 5/140-145.

nel sistema di sostentamento del clero. Le disposizioni concernenti i sacerdoti Fidei donum sono illustrate in relazione all'articolo 4 *bis* del Testo unico.

Disposizioni relative all'articolo 2 della delibera n. 58 (Testo unico)

Il § 1 stabilisce che la determinazione della misura della remunerazione spettante ai sacerdoti che prestano servizio (a tempo pieno) in favore della diocesi avviene secondo un particolare sistema di calcolo a base parametrica, che prevede l'attribuzione a ciascun sacerdote di un determinato numero di punti sulla base dei criteri indicati nello stesso articolo; dalla moltiplicazione di questo numero per il valore monetario del punto si ottiene la misura della remunerazione spettante al sacerdote.

A ciascuno dei criteri indicati nel § 2 è attribuito un numero determinato di punti. A tal fine occorre tenere presente le seguenti disposizioni.

1° criterio – lettera a) dell'articolo 2

Per assicurare la fondamentale uguaglianza dei sacerdoti vengono riconosciuti a ciascun sacerdote 80 punti².

2° criterio – lettera b) dell'articolo 2

Per riconoscere a ciascun sacerdote una progressione di remunerazione per anzianità nell'esercizio del ministero pastorale vengono attribuiti due punti per ogni cinque anni di ministero esercitato, fino a un massimo di otto scatti quinquennali; in occasione degli ultimi due scatti sono assegnati tre punti³.

Ai fini della determinazione del numero degli scatti quinquennali, il calcolo viene operato partendo dal giorno successivo alla data dell'ordinazione sacerdotale⁴.

3° criterio – lettera c) dell'articolo 2

- ai Vescovi e a coloro che sono *in iure* a essi equiparati sono attribuiti 40 punti⁵;
- ai Vescovi incaricati della cura di più diocesi, in aggiunta ai 40 punti precedenti, sono attribuiti 30 punti⁶;

² Determinazione così modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 25-28 settembre 1995, pubblicata in NCEI 1996, 1/43. La precedente determinazione, assunta nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986 (comunicata ai Membri della C.E.I. in data 17 giugno 1986 con la circolare n. 11 del Comitato della C.E.I. per il sostentamento del clero – allegato 2), stabiliva in 75 punti la misura iniziale uguale per tutti i sacerdoti.

³ Determinazione modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 26-29 marzo 2007 che ha così stabilito:

“1. Alle ultime due progressioni remunerative quinquennali, di cui all'articolo 2, § 2, lettera b) della delibera CEI n. 58, sono attribuiti tre punti.

2. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2008” (in NCEI 2007, 2/89).

La determinazione iniziale, assunta nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986, aveva stabilito l'attribuzione di due punti per ogni scatto quinquennale di ministero esercitato in favore delle diocesi italiane, fino ad un massimo di sedici punti; successivamente, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 24-27 settembre 2001, aveva modificato la precedente determinazione stabilendo l'assegnazione di tre punti in occasione dell'ultimo scatto (in NCEI 2001, 7/231).

⁴ Cf. lett. a) della determinazione assunta dalla XXVIII Assemblea Generale (18-22 maggio 1987), in NCEI 1987, 10/282.

⁵ Determinazione così modificata con decisione adottata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 17 al 20 settembre 1990 (in NCEI 1990, 8/223). La misura iniziale, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986, era stabilita in 11 punti; successivamente la misura era stata elevata a 20 punti dalla XXVIII Assemblea Generale (in NCEI 1988, 2/28).

⁶ Determinazione così modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 settembre 1991 (in NCEI 1991, 7/182-183). La misura iniziale, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986, era stabilita in 14 punti.

- ai sacerdoti che esercitano l'ufficio di vicario generale sono attribuiti 25 punti⁷;
- ai sacerdoti che esercitano l'ufficio di vicario episcopale sono attribuiti 18 punti⁸;
- ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di quattromila abitanti sono attribuiti 10 punti⁹;
- ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono meno di sei ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 10 punti;
- ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono un orario compreso tra le sei e le nove ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 14 punti;
- ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono un orario superiore alle nove ore settimanali di insegnamento sono attribuiti 14 punti più 1 punto per ogni ora che eccede la nona, con un massimo di 23 punti attribuibili¹⁰;
- ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 68, sono attribuiti 10 punti¹¹;
- ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come ufficiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane e negli Istituti accademici equiparati e ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio in qualità di docenti o di ufficiali a tempo pieno negli Istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane sono attribuiti 10 punti^(11bis).

4° criterio – lettera d) dell'articolo 2

⁷ Determinazione così modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-22 gennaio 1998 (in NCEI 1998, 1/33). La misura iniziale, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986, era stabilita in un numero variabile da 1 a 8 punti, a giudizio del Vescovo diocesano. Successivamente, durante i lavori della XXVIII Assemblea Generale (in NCEI 1988, 2/28), era stata modificata in 10 punti.

⁸ Determinazione così modificata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-22 gennaio 1998 (in NCEI 1998, 1/33). La misura iniziale, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986, era stabilita in un numero variabile di punti da 1 a 8, a giudizio del Vescovo diocesano; successivamente, durante i lavori della XXVIII Assemblea Generale (in NCEI 1988, 2/28), era stata modificata in 10 punti.

⁹ Alinea così modificato con decisione adottata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 marzo 2006 (in NCEI 2006, 4/124), in vigore dal 1° gennaio 2007. La misura iniziale, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986, prevedeva che fossero attribuibili, a giudizio del Vescovo diocesano, da 1 a 8 punti ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie la cui circoscrizione territoriale è particolarmente estesa o di parrocchie di periferia urbana, quando l'esercizio del ministero avviene in condizioni di speciale gravosità. Successivamente la misura era stata elevata a 8 punti dalla XXVIII Assemblea Generale (in NCEI 1988, 2/28).

¹⁰ Determinazione assunta dalla XXVIII Assemblea Generale (in NCEI 1988, 2/28) e, limitatamente ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica che svolgono un orario inferiore alle sei ore settimanali di insegnamento, modificata con decisione adottata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 17 al 20 settembre 1990 (in NCEI 1990, 8/224).

¹¹ Alinea così modificato con decisione adottata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 marzo 2006 (in NCEI 2006, 4/124), in vigore dal 1° gennaio 2007. La misura iniziale, assunta dalla XXVIII Assemblea Generale (in NCEI 1988, 2/28), era stabilita in 8 punti.

^(11bis) Il presente alinea recepisce la decisione adottata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 21-24 settembre 2009 (in NCEI 2009, 5/260), in vigore dal 1° gennaio 2010.

Per consentire di tener conto di situazioni di particolare onerosità riguardanti taluni sacerdoti secolari è riconosciuta ai Vescovi diocesani la possibilità di assegnare ai medesimi un numero determinato di punti aggiuntivi.

Il punteggio non è predeterminato; i Vescovi possono, quindi, attribuirlo ai sacerdoti nella misura ritenuta necessaria od opportuna entro i seguenti limiti:

1. la misura complessiva dei punti attribuiti ai sacerdoti secolari non superi quella risultante dalla somma dei seguenti dati:

a. del prodotto del numero dei sacerdoti secolari, presenti nel sistema di sostentamento del clero, per 2,5 punti;

b. del prodotto di 1,5 punti per ogni scaglione di Km² 9 del territorio diocesano che supera il numero ottenuto moltiplicando per 9 il numero dei sacerdoti secolari presenti nel sistema di sostentamento del clero;

c. del prodotto di 1,5 punti per ogni scaglione di 1.700 abitanti della popolazione diocesana che supera il numero ottenuto moltiplicando per 1.700 il numero dei sacerdoti secolari presenti nel sistema di sostentamento del clero;

2. in ogni caso la misura complessiva così calcolata non può essere superiore al prodotto del numero dei sacerdoti secolari al servizio della diocesi presenti nel sistema, calcolato con riferimento al 31 luglio dell'anno precedente, per il coefficiente 3,5;

3. la misura massima dei punti aggiuntivi affidati all'attribuzione discrezionale dei Vescovi è fissata in 25 punti per ciascun sacerdote.

I punti aggiuntivi affidati all'attribuzione discrezionale dei Vescovi non vengono presi in considerazione in tutti quei casi nei quali le delibere o le determinazioni della CEI facciano riferimento al numero medio dei punti o alla remunerazione media.¹²

5° criterio – lettera e) dell'articolo 2

Ai sacerdoti che non dispongono di un alloggio ecclesiastico, per concorrere alle spese di affitto sono attribuiti 5 punti¹³.

Quadro riepilogativo del numero dei punti da attribuire ai sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi

A.	misura iniziale unica	80
B.	particolari oneri connessi con l'ufficio	
b.1.	Vescovi diocesani ed equiparati	40
b.2.	Vescovi incaricati della cura di più diocesi (in aggiunta ai 40 punti di cui al punto precedente)	30
b.3.	vicari generali	25
b.4.	vicari episcopali	18

¹² Il testo risulta dalle modifiche approvate dal Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 20 al 22 marzo 2006 (in NCEI 2006, 4/125-126) ed entra in vigore il 1° gennaio 2007. Esso modifica la determinazione adottata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali, in forza della delibera approvata dalla XXXII Assemblea Generale (14-18 maggio 1990) [in *Atti della XXXII Assemblea Generale*, p. 121], riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 17 al 20 settembre 1990, che stabiliva: "i Vescovi diocesani possono assegnare ai sacerdoti secolari punti aggiuntivi nella misura complessiva risultante dal numero dei sacerdoti secolari presenti nel sistema di sostentamento del clero [nel mese di luglio dell'anno precedente] moltiplicato per due" (in NCEI 1990, 8/224). Il testo originario del § 1, lett. d), della delibera n. 43 prevedeva, tra i criteri per la determinazione della remunerazione dovuta ai sacerdoti, un coefficiente correttivo per aree socio-geografiche. Tale criterio è stato soppresso con delibera della XXXII Assemblea Generale (in NCEI 1990, 8/208).

¹³ Determinazione assunta nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali tenutasi il 10 giugno 1986.

b.5.	parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di 4.000 abitanti; parroci cappellani negli istituti di prevenzione e pena; sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come ufficiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane e negli Istituti accademici equiparati e sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio in qualità di docenti o di ufficiali a tempo pieno negli Istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane	10
b.6.	parroci insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica (* ai parroci che svolgono meno di sei ore settimanali di insegnamento: 10 punti; * ai parroci che svolgono un orario compreso tra le sei e le nove ore settimanali di insegnamento: 14 punti; * ai parroci che svolgono un orario superiore alle nove ore settimanali di insegnamento: 14 punti più 1 punto per ogni ora che eccede la nona, fino al massimo di 23 punti)	da 10 a 23
C.	progressione di anzianità (due punti per ogni scatto quinquennale di ministero, fino a un massimo di otto scatti; in occasione degli ultimi due scatti, tre punti)	da 0 a 18
D.	Indennità di alloggio per spese di affitto	5
E.	punteggio aggiuntivo a discrezione del Vescovo diocesano	da 0 a 25

Quadro riepilogativo del valore del punto per ciascun anno di riferimento

<i>anno di riferimento</i>	<i>valore del punto</i>	<i>NCEI</i>	<i>pp.</i>
1987	£ 12.600		
1988	£ 12.600	10/1987	292
1989	£ 13.100	6/1988	133
1990	£ 13.500		
1991	£ 14.200	8/1990	224
1992	£ 15.200	7/1991	182
1993	£ 16.000	6/1992	229
1994	£ 16.700	9/1993	296
1995	£ 17.300	5/1994	189
1996	£ 18.200	1/1996	43
1997	£ 18.900	7/1996	234
1998	£ 19.300	7/1997	219
1999	£ 19.600	8/1998	246
2000	£ 19.600	9/1999	353
2001	£ 20.000	9/2000	341
2002	€ 10,48	7/2001	231
2003	€ 10,70	6/2002	221
2004	€ 10,96	7/2003	243

2005	€ 11,18	8/2004	209
2006	€ 11,57	10/2005	441
2007	€ 11,82	8/2006	208
2008	€ 12,00	7/2007	233
2009	€ 12,36	3/2008	111
2010	€ 12,36	5/2009	251

Disposizioni relative all'articolo 3 della delibera n. 58 (Testo unico)

L'articolo individua i redditi da computare al fine di stabilire l'importo dell'integrazione necessaria per il raggiungimento della misura della remunerazione determinata sulla base dei criteri dettati dall'articolo 2.

Tra i redditi individuati sono ricompresi, in particolare, quelli corrispondenti allo «stipendio che i sacerdoti ricevono da soggetti pubblici o privati diversi dagli enti ecclesiastici» (lettera *b*).

Al riguardo occorre tenere presente la seguente disposizione:

«Gli stipendi di cui alla lettera *b*) della delibera C.E.I. n. 44 sono computati nella misura determinata al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali gravanti sui medesimi»¹⁴.

Disposizioni relative all'articolo 4 della delibera n. 58 (Testo unico)

L'articolo fissa i criteri per la determinazione della remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano il ministero in loro favore.

Il § 1 si riferisce alla remunerazione dovuta dalla diocesi ai Vescovi diocesani, ai Vescovi ausiliari e a coloro che sono *in iure* equiparati ai Vescovi diocesani.

Per la sua applicazione occorre tenere presente la seguente disposizione.

«Il minimo [di remunerazione, periodicamente stabilito dalla C.E.I., che la diocesi deve, in ogni caso, erogare] è costituito da una somma pari al prodotto della quota capitaria di lire 2 [euro 0,00103] per il numero degli abitanti nella circoscrizione della diocesi, che non deve comunque superare, considerati gli eventuali altri redditi computabili, la misura della remunerazione stabilita dalla CEI.

Resta peraltro inteso che:

a) in ogni caso, la misura dell'erogazione non potrà essere inferiore a lire 150 mila [euro 77,47] mensili o al minor importo necessario al raggiungimento della remunerazione stabilita dalla C.E.I.;

b) la presente determinazione diventa esecutiva con il 1° gennaio 1992;

c) a partire dall'anno 1993 la somma così determinata sarà aumentata in misura pari all'incremento della remunerazione mensile media, rispetto a quella dell'anno precedente, spettante ai Vescovi nell'ambito del sistema di sostentamento del clero»¹⁵.

Il § 3 indica i criteri che devono essere seguiti per la determinazione della remunerazione dovuta dalla parrocchia al parroco e ai vicari parrocchiali.

Gli elementi ai quali occorre fare riferimento sono rappresentati dalla quota capitaria e dal numero degli abitanti della circoscrizione della parrocchia.

¹⁴ Determinazione assunta dalla XXXII Assemblea Generale (in NCEI 1990, 8/213).

¹⁵ Determinazione assunta dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 settembre 1991 (in NCEI 1991, 7/183-184).

Per quanto riguarda la determinazione della quota capitaria, occorre tenere presente le seguenti disposizioni:

«la misura della quota capitaria dovuta dalla parrocchia per la remunerazione del parroco [alla quale è rapportata, secondo le proporzioni stabilite dalla lettera a) del § 3, anche la remunerazione dei vicari parrocchiali] che vi presta servizio a norma del § 3 dell'art. 4 della delibera CEI n. 58 è stabilita, a partire dal 1° gennaio 2002, in euro 0,07230»¹⁶;

«la parrocchia personale è tenuta ad assicurare al parroco una somma mensile non inferiore a euro 52,00, al vicario parrocchiale o al parroco *in solidum* non moderatore una somma pari al 50%»^(16bis).

Il § 4 indica i criteri che devono essere seguiti per determinare la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici diversi dalle parrocchie ai sacerdoti che vi prestano servizio ministeriale.

La lettera a) fissa i criteri per la determinazione della remunerazione dovuta ai sacerdoti che svolgono servizio a tempo pieno.

In tale fattispecie sono compresi i canonici del capitolo cattedrale, abbaziale, concattedrale o collegiale, per la remunerazione dei quali occorre tenere presente la seguente disposizione:

«[...] il capitolo cattedrale, abbaziale, concattedrale o collegiale è tenuto ad assicurare:

- ai sacerdoti che svolgono il ministero canonico a tempo pieno, la cui posizione sia stata definita entro il 31 dicembre 1990, una remunerazione mensile pari ad almeno lire 100 mila [euro 51,65];

- ai sacerdoti che svolgono il ministero canonico a tempo pieno, la cui posizione sia stata definita dopo il 31 dicembre 1990, una remunerazione mensile pari ad almeno un quarto della remunerazione mensile media spettante per l'anno precedente ai sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero»¹⁷.

Nella stessa fattispecie sono compresi i docenti e gli ufficiali a tempo pieno delle Facoltà Teologiche e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose, per la remunerazione dei quali occorre tenere presente la seguente disposizione:

«1. La misura della remunerazione dovuta dalle Facoltà teologiche italiane e dagli Istituti accademici equiparati ai sacerdoti secolari e religiosi che vi prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come ufficiali a tempo pieno, nonché quella dovuta dagli Istituti superiori di scienze religiose ai sacerdoti secolari e religiosi che vi prestano servizio in qualità di docenti o di ufficiali a tempo pieno è stabilita in euro cento mensili.

2. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2009.»^(17 bis)

¹⁶ Determinazione così modificata dalla XLVIII Assemblea Generale (14-18 maggio 2000), in NCEI 2001, 4/120. La misura iniziale, adottata nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 9 al 12 novembre 1987, era stabilita in lire 80 (in NCEI 1987, 10/292); in seguito era stata elevata a lire 100 con decisione adottata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 17 al 20 settembre 1990 (in NCEI 1990, 8/224) e, dal 1° gennaio 1999, a lire 130 dalla XLV Assemblea Generale (9-12 novembre 1998), in NCEI 1998, 10/328.

^(16bis) Determinazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 21-24 settembre 2009 (in NCEI 2009, 5/261), in vigore dal 1° gennaio 2010.

¹⁷ Determinazione assunta dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 17 al 19 settembre 1990 (in NCEI 1990, 8/225).

^(17 bis) Determinazione assunta dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 settembre 2008 (in NCEI 2008, 3/110).

La lettera *c*) del § 4 fissa i criteri per la determinazione della remunerazione dei sacerdoti residenti presso un ente, ai quali, oltre a una somma mensile, viene assicurato il vitto e/o i servizi.

In corrispondenza del vitto e/o dei servizi deve essere computata una quota forfettaria determinata ai sensi della seguente disposizione:

«1. Quando l'ente assicura, oltre all'alloggio, il vitto in forma completa (pranzo e cena) e rilevanti servizi generali (servizio guardaroba e lavatura biancheria, uso telefono, uso biblioteca, garage, rimborso spese per viaggi fatti per ragione d'ufficio, possibilità di soggiorno estivo in case dell'ente, ecc.) per la durata dell'intero anno: quota tra € 335 e € 470, a giudizio del Vescovo diocesano (o dei Vescovi interessati).

2. Quando l'ente assicura, oltre all'alloggio, le principali prestazioni di cui sopra, ma soltanto per la durata dell'anno scolastico: una quota tra € 235 e € 335, a giudizio del Vescovo diocesano (o dei Vescovi interessati).

3. Quando l'ente assicura, oltre all'alloggio, soltanto il vitto in forma completa (pranzo e cena) o parziale (pranzo o cena): quota tra € 134 e € 235, a giudizio del Vescovo diocesano (o dei Vescovi interessati)»¹⁸.

Disposizioni relative all'articolo 4 bis della delibera n. 58 (Testo unico)

La XLVII Assemblea Generale, modificando la lettera *f*) dell'articolo 1, § 1, del *Testo unico*, ha ricompreso tra i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi i sacerdoti *fidei donum*, stabilendo in tal modo il loro inserimento a pieno titolo nel sistema di sostentamento del clero¹⁹. Nella consapevolezza dell'impossibilità di provvedere a costoro con le stesse misure articolate di remunerazione con le quali si provvede agli altri sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento, anche a motivo della grande disparità di condizioni e di costo della vita esistenti nei Paesi nei quali si svolge il loro servizio, la XLVIII Assemblea Generale, approvando l'art. 4 bis del *Testo unico*, ha poi stabilito i criteri che presiedono alla determinazione della misura della remunerazione loro spettante. In esecuzione del combinato disposto dell'art. 4 bis, § 1, e dell'art. 6, il Consiglio Episcopale Permanente ha approvato le seguenti determinazioni:²⁰

«1. La remunerazione spettante a ciascun sacerdote secolare messo a disposizione dalla diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria con diocesi di Paesi stranieri è garantita attraverso tre quote poste a carico degli enti indicati, secondo la seguente ripartizione:

- una quota pari al 32% a carico della diocesi “*ad quam*”;
- una quota pari al 23% a carico della diocesi “*a qua*”;

¹⁸ La presente determinazione, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 24-27 settembre 2001 (in NCEI 2001, 8/259-260), modifica la precedente determinazione assunta dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 9 al 12 novembre 1987 (in NCEI 1987, 10/291-292).

¹⁹ In vigenza della precedente disciplina (delibera n. 45, § 2, e, successivamente, art. 1, § 4, del *Testo unico*) la CEI provvedeva al sostentamento dei sacerdoti *fidei donum* avvalendosi delle somme destinate agli interventi caritativi in favore del terzo mondo (cf. determinazioni assunte dalla XXXI Assemblea Generale [15-19 maggio 1989], in NCEI 1989, 5/140-142, modificate dalla XL Assemblea Generale [22-26 maggio 1995], in NCEI 1995, 7/260-262).

²⁰ La presente determinazione, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 18-21 settembre 2006 (in NCEI 2006, 8/211), modifica la precedente determinazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 24-27 settembre 2001 (in NCEI 2001, 8/258-259).

- una quota pari al 45% a carico dell'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi "a qua".

2. La quota a carico del sistema di sostentamento del clero viene erogata, per conto dell'Istituto diocesano, dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero con periodicità mensile.

3. Le modalità di versamento della quota erogata dall'Istituto centrale sono le stesse previste per le integrazioni dovute agli altri sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero.

4. Le presenti determinazioni entrano in vigore il 1° gennaio 2007».

A partire dal 1988 è stato posto a carico dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero l'onere finanziario derivante dal versamento al Fondo clero INPS dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei sacerdoti che vi sono tenuti in base alla legge 22 dicembre 1973, n. 903²¹. In forza dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, sono tenuti al predetto versamento anche i sacerdoti non aventi cittadinanza italiana, presenti in Italia a servizio di diocesi italiane, e i sacerdoti aventi cittadinanza italiana, non residenti in Italia e operanti all'estero per conto di diocesi italiane (*fidei donum*). Per uniformare il trattamento in favore dei sacerdoti *fidei donum*, che dal 2000 sono inseriti a pieno titolo nel sistema di sostentamento del clero, con la seguente determinazione è stato posto a carico del sistema di sostentamento del clero anche l'onere derivante dal versamento al Fondo dei contributi previdenziali per quei sacerdoti che, pur non essendovi tenuti, sulla base di una specifica richiesta sono stati autorizzati dall'INPS a continuare a versare i contributi previdenziali al Fondo Clero, maturando in tal modo il diritto alla pensione:

«A partire dal 1° giugno 2003 è posto a carico del sistema di sostentamento del clero l'onere derivante dai versamenti al Fondo Clero dell'INPS dei contributi previdenziali dei sacerdoti incardinati in diocesi italiane, sprovvisti della cittadinanza italiana, iscritti al Fondo Clero dell'INPS dopo il 1° gennaio 2000 e successivamente inviati all'estero in qualità di *Fidei donum*, che sono stati autorizzati dall'INPS a proseguire volontariamente l'assicurazione»²².

Disposizioni relative all'articolo 5 della delibera n. 58 (Testo unico)

L'articolo fissa gli indirizzi secondo i quali sono attuate le funzioni previdenziali integrative e autonome in favore del clero.

Per la disciplina delle predette funzioni occorre tenere presente le seguenti disposizioni:

«1. A partire dall'anno 1990 si provvederà – in attuazione delle funzioni previdenziali integrative e autonome, previste dall'art. 27, comma primo, delle Norme – ad assicurare un assegno periodico integrativo ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti secolari italiani usciti dal sistema di sostentamento in quanto inabili all'esercizio del ministero.

Dalla stessa data si provvederà anche nei confronti dei sacerdoti messi a disposizione dalle diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria in paesi stranieri, rientrati in Italia e riconosciuti inabili all'esercizio del ministero.

Sempre a partire dall'anno 1990, l'assegno sarà altresì assicurato ai sacerdoti secolari divenuti inabili in data anteriore al gennaio 1989 che svolgevano servizio a tempo pieno

²¹ Cf. integrazione alla delibera n. 43 approvata dalla XXVIII Assemblea Generale (18-22 maggio 1987) in NCEI 1987, 10/276.

²² Determinazione approvata dalla LI Assemblea Generale (19-23 maggio 2003) in NCEI 2003, 4/136-137.

in favore della diocesi prima dell'avvio del sistema di sostentamento del clero o, dopo l'avvio del sistema, senza aver titolo per entrarvi.

L'assegno integrativo non potrà essere, in ogni caso, assicurato ai sacerdoti e ai Vescovi italiani che al momento in cui sono divenuti, o diventano, inabili o emeriti non prestavano, o non prestano, un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi o non ricoprivano, o ricoprono, incarichi nazionali nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana.

2. L'assegno periodico verrà erogato dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero, avvalendosi di una quota delle risorse annualmente trasmesse dalla C.E.I.

L'Istituto centrale assume per ciò stesso il compito di sostituire d'imposta ai fini dell'assoggettamento dell'assegno periodico all'I.R.P.E.F.

3. L'assegno periodico ha carattere integrativo; la sua entità è quindi determinata dalla differenza esistente tra le pensioni e i sussidi computabili, di cui il soggetto gode, e la misura stabilita dalla C.E.I. rispettivamente per i Vescovi emeriti e per i sacerdoti inabili.

4. L'erogazione dell'assegno avverrà con periodicità mensile a cura dell'Istituto centrale.

Le modalità di versamento saranno le stesse previste per le integrazioni dovute ai sacerdoti in servizio attivo: bonifico su un conto corrente bancario aperto dagli interessati presso una banca di loro fiducia.

5. La misura massima dell'assegno integrativo periodico assicurato ai Vescovi emeriti sarà pari alla media dei punti attribuiti ai Vescovi nel sistema di sostentamento del clero.

L'assegno verrà corrisposto dal momento in cui il Vescovo lascerà il governo della diocesi di cui era Vescovo o Amministratore o, se Ausiliare, cesserà dall'incarico.

6. La misura massima dell'assegno integrativo periodico assicurato ai sacerdoti inabili all'esercizio di un ministero stabile in favore di terzi ai sensi della premessa della delibera n. 45 della C.E.I. sarà pari alla media dei punti attribuiti ai sacerdoti nel sistema di sostentamento del clero.

L'assegno integrativo verrà corrisposto dal momento in cui avrà effetto il decreto con il quale il Vescovo diocesano riconosce inabile il sacerdote e gli revoca tutti gli incarichi ministeriali affidatigli oppure, se il sacerdote già vive in condizioni di inabilità, lo dichiara tale.

In caso di inabilità temporanea, l'erogazione dell'assegno integrativo sarà assicurata fino al momento in cui il Vescovo diocesano revoca il decreto di cui sopra, ovvero attribuisce al sacerdote incarichi ministeriali a tempo pieno in servizio della diocesi.

7. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno integrativo saranno computate la pensione erogata dal Fondo Clero INPS nella misura di un quarto del suo ammontare e le altre pensioni maturate nell'esercizio del ministero, di cui si tiene conto nel sistema di sostentamento del clero, nella misura dell'intero loro ammontare. Nel caso di concorso della pensione Fondo Clero INPS con altre pensioni sarà comunque escluso per i sacerdoti interessati il computo di tre quarti dell'importo dell'intera pensione Fondo Clero. Non saranno invece computate in alcun modo le pensioni di cui non si tiene conto nel sistema di sostentamento del clero.²³ Non saranno inoltre

²³ Il testo dei primi due periodi del n. 7 risulta dalle modifiche approvate dal Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 18 al 21 settembre 2006 (in NCEI 2006, 8/207) ed entra in vigore il 1° gennaio 2007. Inizialmente la XXXI Assemblea Generale aveva stabilito la computabilità sia della pensione erogata dal Fondo Clero INPS che delle altre pensioni maturate nell'esercizio del ministero nella misura dell'intero loro ammontare (in NCEI 1989, 5/140-145); in seguito la XXXII Assemblea Generale aveva stabilito che dovevano computarsi la metà della pensione erogata dal Fondo Clero INPS e l'intero ammontare delle altre pensioni maturate nell'esercizio del ministero, precisando che, nell'ipotesi di

computati l'assegno mensile erogato dalla C.E.I. ai Vescovi emeriti, derivante dal "Fondo Integrazione Pensione Vescovi", e i sussidi eventualmente assicurati ai sacerdoti inabili, in forma stabile o temporanea, dalla parrocchia, dalla diocesi o dai fondi diocesani di solidarietà tra sacerdoti.

Il Consiglio Episcopale Permanente adotterà più precise determinazioni in ordine al computo del contributo che l'ultima diocesi servita dal Vescovo divenuto emerito è tenuta ad assicurargli in forza dei cann. 402, par. 2, e 411, con riferimento anche alla disposizione del can. 707 par. 2, concernente i Vescovi emeriti religiosi.

8. L'Istituto centrale provvederà a versare al Fondo Clero INPS i contributi eventualmente ancora dovuti dai sacerdoti inabili e dai Vescovi emeriti infrasesantacinquenni.

Il relativo onere finanziario verrà accollato al sistema di previdenza integrativa. [...]»²⁴.

In adempimento di quanto stabilito dal n. 7 delle determinazioni assunte dalla XXXI Assemblea Generale, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 26-29 marzo 1990, ha assunto le seguenti determinazioni:

«1. La diocesi è tenuta ad assicurare al Vescovo che ne è diventato emerito un alloggio conveniente, a meno che il Vescovo stesso provveda diversamente.

2. La diocesi è tenuta ad assicurare al Vescovo emerito anche un contributo mensile, pari alla differenza esistente tra le pensioni computabili di cui il Vescovo gode e la misura massima per l'intervento integrativo stabilita dalle determinazioni della C.E.I.

Il contributo può essere ridotto se le risorse della diocesi non permettono di assicurarlo nella sua interezza, ma in ogni caso non può essere inferiore a un quarto della misura massima per l'intervento integrativo stabilita dalle determinazioni della C.E.I.

Se la diocesi deve provvedere a più Vescovi emeriti la Presidenza della C.E.I. può autorizzare una riduzione del contributo dovuto»²⁵.

Disposizione relativa alla polizza sanitaria in favore del clero²⁶

Al fine di precisare che la polizza sanitaria in favore del clero rientra nel quadro delle iniziative previste dall'art. 5 del *Testo unico* e, quindi, nell'ambito delle provvidenze del sistema di sostentamento del clero e per ricondurla a una forma più coerente con i principi di solidarietà e di perequazione sui quali si fonda il sistema medesimo, il Consiglio Episcopale Permanente ha approvato la seguente determinazione:

concorso della pensione Fondo Clero INPS con altre pensioni, doveva escludersi dal computo la metà dell'intera pensione (in NCEI 1990, 8/214).

²⁴ Determinazione assunta dalla XXXI Assemblea generale (15-19 maggio 1989), in NCEI 1989, 5/142-144.

²⁵ Pubblicata in NCEI 1990, 4/110-111. Negli anni 1988 e 1989, al dignitoso sostentamento ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti presenti nel sistema e successivamente divenuti inabili all'esercizio del ministero pastorale, si è provveduto mediante l'erogazione di un sussidio annuo di carattere integrativo, in attuazione della determinazione adottata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 9 al 12 novembre 1987 (in NCEI 1987, 10/293-294).

²⁶ Determinazione assunta dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 gennaio 2001 (in NCEI 2001, 2/56).

«L'assistenza sanitaria integrativa in favore dei sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero è assicurata dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero attraverso il ricorso a una cassa avente esclusivamente fine assistenziale.

I contributi dovuti alla cassa sono versati dallo stesso Istituto Centrale avvalendosi delle somme che annualmente gli vengono assegnate dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

Disposizione relativa all'articolo 6 della delibera n. 58 (*Testo unico*), concernente la conversione da lire in euro dei valori previsti dalla disciplina del sostentamento del clero²⁷

«A partire dal 1° gennaio 2002 le misure e i valori previsti dalla disciplina del sostentamento del clero vengono convertiti in euro secondo il tasso di conversione stabilito, riconducendo il risultato a valore intero attraverso l'aumento di una unità dell'ultima cifra intera se la prima cifra decimale è pari a 5 o maggiore di 5, ad eccezione della quota capitaria di cui alla lettera a) del § 3 dell'art. 4 della delibera CEI n. 58».

²⁷ Determinazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 26-29 marzo 2001 (in NCEI 2001, 3/92).